

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Asti Il Giudice Onorario di ### Dr. ### , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da: Sig. ### rappresentata/o e difesa/o dal/dagli Avv.to ### e ###, con domicilio in ### () Via ###, come da delega in calce. attrice

CONTRO

Sigg. ### e ### rappresentata/o e difesa/o dal/dagli Avv. ###, presso il cui studio in ### () C.so ### sono elettivamente domiciliat ###calce. convenuti

servitù

Voglia il Giudice Onorario, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione; ### - Attore: accertarsi e dichiararsi l'intervenuto aggravamento all'esercizio del diritto di servitù inherente al fondo di proprietà del sig. ### per le ragioni di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi anteriore all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione come descritto nella narrativa che precede e, in particolare, a ripristinare la strada conforme allo status quo ante, il piano altimetrico precedente, rimuovere i cancelli apposti sulla ### e sul confine della proprietà ### condannare i convenuti al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo nella misura di € 100/00 ex art. 614bis c.p.c. ovvero in quella maggiore o inferiore ritenuta di giustizia; con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali ex D.M. 55/2014, oltre C.p.a., I.v.a. ### - ### respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, dichiarando in particolare che nessun aggravamento all'esercizio della servitù può essere riscontrato in ragione dell'avvenuta riqualificazione dell'area;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, depositato in data # ##, il Sig. # ## evocava avanti al Tribunale di # ## i # ## e # ## per ivi sentire accertato e dichiarato l'intervenuto aggravamento all'esercizio del diritto di servitù inerente al fondo di proprietà del sig. # ## in forza di lavori, eseguiti come da descrizione in atti, dovendosi conseguentemente provvedere alla condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi alle condizioni anteriori all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e, in particolare, a ripristinare la strada conforme allo status quo ante, il piano altimetrico precedente, così a rimuovere i cancelli apposti sulla # ## e sul confine della proprietà dominante.

Si costituivano i convenuti con comparsa di costituzione, contestando in toto la domanda di controparte e chiedendone il rigetto.

All'esito della compiuta CTU e ritenuta la causa esaurientemente istruita, il G.O.P. concedeva termine per il deposito delle memorie in forza del combinato disposto ex art. 127 ter e 189 c.p.c.

Dato atto del deposito nei termini delle note conclusive tutte ex art. 189 c.p.c., la causa viene quindi trattenuta a sentenza ed è ora all'esame del giudicante.

Tutto ciò premesso, viene pronunciata sentenza come di seguito motivate.

In fatto # ##, titolare di un diritto di servitù di passaggio, sostanzialmente lamenta che i lavori eseguiti sul fondo servente di proprietà di controparte abbiano diminuito o reso più incomodo l'esercizio della servitù costituita in favore del proprio fondo. In particolare le contestazioni concernono: a - lo spostamento del percorso su un'altra area del mappale (...) di proprietà convenuta (fondo servente); 2 - l'installazione di due cancelli alle estremità del percorso, che insiste sul mappale (...); 3 - una situazione di fatto, in forza degli eseguiti lavori, data da una depressione di circa cm 60 del piano di calpestio sul fondo servente, mappale (...), con conseguente criticità del raccordo tra il nuovo percorso e il vecchio percorso sui mappali (...) e (...) di proprietà # ## (fondo dominante), che conduce all'unità immobiliare di quest'ultimo; 4 -

una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione del fondo.

Le controparti, invece, ritengono che non sussistano le ragioni per accogliere la domanda attorea.

In diritto ### in corso, promossa dall'attore, è quella confessoria servitutis ex art. 1079 finalizzata in primis ad accertare la ricorrenza degli impedimenti o delle turbative atte a diminuire o comunque rendere più incomodo l'esercizio della pacifica servitù di passaggio, nonché, una volta verificata la sussistenza della lamentata situazione di fatto, provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, sui quali parte attrice esercita il suo diritto reale di godimento.

Quanto agli incombenti probatori di parte attrice, per giurisprudenza di Cassazione consolidata (ex plurimis Cass. Civ. Sent. 18890/14), sulla stessa grava l'onere di provare l'esistenza del diritto di servitù, presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e oneri.

In considerazione del fatto che, comunque, le parti convenute non contestano né l'esistenza, né l'ampiezza e né le modalità di esercizio della servitù costituita in favore dell'immobile di controparte, l'attore risulta aver assolto al proprio incombente probatorio avendo anche dedotto telematicamente (doc. 6 in atti di parte attrice) l'atto pubblico di costituzione di servitù, con rogito del notaio ### rep. 16267 e racc. n. 5720, in forza del quale all'art. 2 viene costituita una servitù di passaggio pedonale e carraio - a minor danno - per accedere e recedere alla e dalla ### a carico della predetta corte comune sita in Comune di ### d'### distinta al relativo ### con il ### (...), mappale (...), ed a favore dei sopra descritti immobili di proprietà del ### che accetta - distinti al ### con il ### (...), mappali (...) e al ### con il ### (...), mappale (...) - da esercitarsi sulla porzione della predetta corte comune della larghezza di metri 3,5 (tre virgola cinque), rappresentata in colore verde nella precipitata planimetria al presente ### allegata sotto la lettera "A".

Preliminariamente si reputa opportuno richiamare la disciplina codicistica sulle servitù, in particolare l'art. 1063 c.c., laddove rimanda al titolo costitutivo della servitù e, in mancanza, alle

restanti norme del ### V, la disciplina sull'esercizio e sull'estensione delle servitù. Ed, infatti, in assenza del titolo il titolare del diritto di servitù può esercitarlo ex art. 1065 c.c. in conformità del suo possesso.

Indipendentemente dal fatto che la disciplina sulla modalità di esercizio della servitù di passaggio trovi il suo punto di riferimento in un titolo o nel possesso del suo titolare, il proprietario del fondo dominante nell'esercizio del diritto de quo deve attenersi al principio del "minimo mezzo" ex art. 1065 c.c., per cui le eventuali pretese dello stesso in punto di estensione ed esercizio della servitù devono essere finalizzate a soddisfare i bisogni del fondo dominante, ma con il minor aggravio per il fondo servente.

Va, però, anche ribadito che ex art. 1067 co. 2 c.c. grava a sua volta sul proprietario del fondo servente l'obbligo di non diminuire l'esercizio della servitù o di non renderlo più incomodo.

Verificato che non vi sono contestazioni sull'esistenza del diritto di servitù in capo all'attore, nonché né sulle modalità dell'esercizio, trattandosi pacificamente di una servitù di passaggio pedonale e carraio, né sull'estensione della stessa, in quanto il tracciato della servitù medesima risulta per tabulas dalla pianta allegata al riferito rogito notarile (doc. 6 in atti di parte attrice), nondimeno rimangono, però le contestazioni attoree sulle opere realizzate su tutto il fondo servente dalle controparti, ritenute atte a diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del suo diritto di servitù. Le contestazioni sulle eseguite opere sono: 1 - lo spostamento del tracciato lungo tutto il confine del mappale (...) (fondo servente) con il mappale 1026, che ricade su una proprietà estranea ai fatti di causa; 2 - l'installazione di due cancelli alle estremità del percorso, che insiste sul mappale (...) (fondo servente); 3 - un abbassamento del piano calpestio sul mappale (...) (fondo servente) di circa cm 60, con conseguente criticità del raccordo tra il nuovo percorso e il vecchio percorso sui mappali (...) e (...) di proprietà ### che conduce all'unità immobiliare di quest'ultimo; 4 - una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione del fondo.

Sul punto è opportuno evidenziare come, secondo la giurisprudenza di legittimità non possono ritenersi compresi nel

divieto di compiere innovazioni o trasformazioni del fondo servente, tali da diminuire o rendere più incomodo l'esercizio del diritto ex art. 1067 co. 2 c.c., quegli atti che, restando contemperate le esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente, rappresentino l'esercizio compiuto - civiliter - dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo, che l'esistenza della servitù non può elidere (ex plurimis Cass. Civ. sent. 25056/18).

Tenuto conto del consegnato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre verificare se le contestate opere, eseguite sul fondo servente, costituiscano o meno compiuto esercizio - civiliter - delle facoltà di godimento del fondo stesso.

In punto Cancello ### dei due cancelli, così come pacificamente ammesso e peraltro documentato concordemente dalle intervenute perizie, costituisce un'ipotesi di chiusura del fondo servente, che rientra de iure condito nelle facoltà del relativo proprietario ex art. 841 Gravando, però, sul fondo servente una servitù di passaggio pedonale e carraio, ex art. 1064 co. 2 c.c. il relativo proprietario deve, però, lasciarne libero e comodo l'ingresso per consentire al titolare il relativo esercizio.

Il tema della chiusura del fondo servente viene affrontato dalla giurisprudenza di legittimità ex plurimis Cass. Civ., sez. 2, sent 21129/12), ribandendo che il conflitto tra il proprietario del fondo servente, cui è assicurata dall'art. 841 cod. civ. la facoltà di chiusura del fondo, e il titolare della servitù di passaggio è regolato dall'art. 1064, secondo comma, cod. civ., nel senso di garantire a quest'ultimo il libero e comodo esercizio della servitù, in base ad un bilanciamento che tenga conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio, dello stato e della configurazione dei luoghi. ### il diritto di chiudere il proprio fondo in capo al proprietario del fondo servente e al contempo gravando sullo stesso l'obbligo di lasciare libero e comodo l'ingresso nel fondo a chi ha il diritto di servitù per esercitare il passaggio, tuttavia il divieto ex art. 1067 co. 2 c.c. di compiere tutte quelle innovazioni, che diminuiscano o rendano incomodo l'esercizio della servitù di passaggio, non sta nell'innovazione in sé, ma nell'incidenza di essa rispetto al modo

in cui è stata goduta la servitù, venendo in rilievo, quindi, la frequenza del passaggio, la caratteristica dei luoghi, le particolari esigenze del transito ed ogni altra precedente condizione di esercizio (ex plurimis Cass. Civ., sez 2, sent. 21744/13).

Tenuto conto, in primis, che il proprietario del fondo servente, ovvero parte convenuta, ha consegnato alla controparte tutti i dispositivi elettrici per la chiusura ed apertura di entrambi i cancelli (circostanza non contestata), e per l'effetto il titolare della servitù de qua non incontra problema alcuno per accedere e recedere dal proprio fondo sia a piedi, che ricorrendo a mezzi meccanici, è ragionevole dedurre che le contestate innovazioni non hanno apportato cambiamenti alle modalità di godimento della servitù de qua, soprattutto tenendo conto dei raggiunti accordi contenuti nel titolo costitutivo. Infatti, sia la larghezza del percorso, così come il percorso stesso, tutto coincide con quanto emerge dalla planimetria allegata all'atto costitutivo della servitù di passaggio (doc. 6 in atti di parte attrice) e le foto prodotte in atti sui luoghi di causa danno ragionevole ed ulteriore conforto alle raggiunte conclusioni.

Rimane comunque da verificare se l'installazione dei cancelli de quibus abbia prodotto una diminuzione nell'esercizio della servitù di passaggio o l'abbia reso meno agevole sotto il profilo della frequenza del passaggio, della caratteristica dei luoghi, delle esigenze di transito o altra precedente condizione di esercizio di detta servitù.

Parte attrice non ha in alcun modo dimostrato che il ricorso ai dispositivi elettrici per l'apertura degli installati cancelli e già in dotazione alla stessa abbiano prodotto una più bassa frequenza nell'accesso e recesso dal fondo dominante. Né si potrebbe ragionevolmente dedurre dalla necessità di impiego dei dispositivi elettrici in dotazione che i tempi di attesa nell'apertura dei cancelli possano portare ad un esercizio più incomodo della servitù di passaggio o ad una diminuzione dell'esercizio della stessa. Allo stesso modo, in alcun modo può ritenersi ragionevole che il lamentato oscuramento del percorso, allorquando i cancelli sono chiusi, possa pregiudicare l'esercizio del passaggio pedonale o carraio, il cui tratto risulta certamente visibile una volta aperte le

ante dei due cancelli, non risultando in atti riscontri contrari sul punto.

Alle stesse conclusioni si perviene, tenuto conto che la larghezza del percorso, lungo il quale può essere esercitata la servitù, è stata mantenuta già a partire dai cancelli de quibus nelle misure previste nel titolo costitutivo e non vi è contestazione alcuna sulla circostanza, e che non risultano né documentate e nè, comunque, esposte esigenze di transito particolari (ad es. necessità di impiego di mezzi particolari), in presenze delle quali l'installazione di detti cancelli de quibus possa rendere l'esercizio della servitù ragionevolmente più incomodo. La stessa perizia di parte attrice non menziona problematiche correlate ad esigenze di transito particolari.

Né, infine, a decorrere dalla stipula dell'atto costitutivo della servitù de qua sono emerse in atti o fosse pure nella perizia di parte attrice una condizione di esercizio della servitù medesima diversa o più agevole di quanto parte attrice possa esercitare una volta chiuso il percorso con i richiamati cancelli.

Da tutto quanto fin qui esposto si perviene alla conclusione che l'opera di installazione dei predetti cancelli possa rientrare tra quegli atti che rappresentano l'esercizio compiuto - civiliter - dal proprietario delle facoltà di godimento del fondo servente e che l'esistenza della servitù non può elidere, con conseguente rigetto della domanda attorea, quanto alla richiesta rimozione dei due cancelli de quibus.

In punto Ripristino della ### nella condizione conforme allo status quo ante ### agli impedimenti o turbative, su cui si fonda l'actio confessoria di parte attrice, si richiamano le presunte modifiche al piano altimetrico, nonché quelle intervenute sul percorso de quo a seguito di lavori eseguiti sulla proprietà del fondo servente in data successiva alla stipula dell'atto costitutivo della servitù de qua.

Quest'ultimo risale, infatti, all'11.04.2018, mentre l'esecuzione dei lavori ha avuto inizio a seguito del rilasciato ### di ### nr. 11/2021 dell'11.03.2021 (doc. 4 in atti di parte convenuta).

Costituisce circostanza documentale, peraltro non contestata dall'attore, il fatto che all'esito dell'atto costitutivo de quo il percorso, lungo il quale verrebbe esercitata la servitù di passaggio,

sarebbe stato tracciato come da planimetria esplicativa richiamata all'art. 2 del predetto atto costitutivo e ad esso allegata (doc. 6 in atti di parte attrice).

Occorre anche precisare che ogni successiva valutazione circa la sussistenza di ipotesi, idonee a diminuire o rendere più incomoda la servitù di passaggio ad oggi in capo all'attore e da lui pienamente esercitata, procede tenuto conto del tracciato descritto nella ### ovvero ### A all'atto costitutivo della servitù con rogito del ### rep. 16267, racc. 5720, dell'11.04.2018, stante l'estinzione della precedente servitù, che costituisce circostanza ammessa in atti da parte attrice, nonché concordata dalle parti tutte intervenute nell'atto costitutivo in atti come da art. 3 capoverso 2. La menzionata disposizione è, infatti, del seguente tenore: “### tutte riconoscono che dalla data odierna sono da considerarsi estinte tutte le servitù in precedenza costituite o di fatto acquisite nel tempo, riguardanti i lotti sopra descritti e le ### medesime tutte”.

Proprio in considerazione delle indicazioni, di cui alla allegata planimetria esplicativa, le caratteristiche del tracciato, sul quale esercitare la servitù per accedere e recedere dal fondo dominante di proprietà ### sono data da una larghezza costante di m. 3,5 e da uno sviluppo lineare lungo il mappale (...) del Fg. (...) di proprietà convenuta, così da fiancheggiare tutto il confine con il mappale 1026 dello stesso foglio (altra proprietà estranea ai fatti). Proprio in esito agli eseguiti lavori il percorso destinato all'esercizio della servitù è rimasto posizionato, così come descritto nel più volte richiamato allegato A, di cui al depositato atto costitutivo di servitù.

Che il tracciato della costituita servitù rispetti le indicazioni morfologiche descritte nella ### esplicativa, come da ### A all'atto costitutivo, trova conforto nella relazione peritale di CTU in atti, sulle cui ragionevoli conclusioni non vi è motivo di dubitare alla luce sia della produzione documentale di parte attrice (doc. nr. 8 in atto di citazione), così come delle stesse relazioni tecniche dei rispettivi CTP di parte.

Tenuto conto dell'estratto di mappa aggiornato e della ### allegata all'### costitutivo di servitù, ### A. ### 16267, il ###

geom. S. (...) ha proceduto a suddividere in 3 settori il passaggio per l'esercizio della servitù de qua (i colori dei singoli settori richiamano quelli di cui alla medesima ###).

La servitù di passaggio risulta così composta: a - un tratto (colorazione rossa) insistente sulle particelle 1026 (titolarità ### - parte estranea al giudizio) e 1167 (titolarità G.G. ### e A.M. ### - parti convenute) fino al cancello carraio, che dà sulla stradina ### Su tale tratto non emergono difficoltà di percorrenza e, comunque, non risulta in alcun modo difforme dal corrispondente percorso di cui alla ### b - un tratto (colorazione verde) insistente per intero sulla particella (...) (titolarità G.G. ### e A.M. ### compreso tra il cancello antistante la stradina ### e il cancello antistante la (...) (titolarità ### - attore). Anche per questo tratto non vengono segnalate difformità nel percorso rispetto a quanto delineato nella predetta ### e anzi si precisa che sia l'andamento, quanto la pendenza sono lineari. Si precisa, piuttosto, una luce interna in entrambi in cancelli alle estremità del tratto de quo pari a m. 3,80, ovvero superiore alla prevista larghezza di m. 3,50 come da indicazione contenuta in ### dell'11.04.2018 all'art. 2).

Completa il percorso per raggiungere il fabbricato di proprietà ### infine, il tratto (colorazione azzurra) insistente sulle (...) e (...) (titolarità ###, costituita da un passaggio su terreno naturale dove, pur in assenza di recinzioni e delimitazioni che ne impediscono l'individuazione immediata, tuttavia si delinea in linea di massima il passaggio. E, comunque, dallo stato naturale del tratto si percepisce, a parere del ### un utilizzo "non quotidiano" o comunque non continuativo da parte della proprietà attorea, in ciò confortato dall'ulteriore dato che lo stesso fabbricato di proprietà ### risulti attualmente disabitato.

Pertanto, sotto il profilo planimetrico, si può pervenire alla conclusione che l'esecuzione dei lavori ad opera della proprietà servente lungo tutto il tratto insistente sulla particella (...) (proprietà G.G. ### e A.M. ### - parti convenute) non abbia prodotto alcuna modifica al tracciato, che mantiene l'andamento lineare e la larghezza come da prescrizione contenuta nell'art. 2 dell'atto costitutivo di servitù e come da ### a detto atto. Tale

conclusione non trova smentita alcuna nemmeno nella relazione peritale di parte attrice, laddove a pag. 2 della stessa il ### G. Chiambretti, riferisce che nell'allegato grafico planimetrico all'atto di costituzione della servitù sono ben definiti, dal punto planimetrico, il percorso della servitù di passaggio all'interno delle proprietà ### e ### senza che risulti in contestazione la realizzazione di un tracciato lineare diverso da quello descritto nella ### Certamente non costituisce violazione del divieto di diminuire la servitù ex art. 1067 co. 2 c.c. la riferita traslazione del tracciato, in quanto eseguita come da richiamata ### ovvero correndo in maniera lineare lungo la facciata dell'unità immobiliare ### e costantemente a m. 10 dalla stessa e, quindi, come da condivisa volontà espressa dalle parti nell'atto costitutivo di servitù dedotto in atti. Sul punto, peraltro, non vi è smentita alcuna nella relazione tecnica del CT di parte attrice e nemmeno in quella depositata dal ### Rimangono, invece, in contestazione sia il profilo altimetrico del percorso, quanto i lavori di esecuzione del tracciato con riferimento alla preparazione del fondo, agli strati di rifinitura con l'impiegata ghiaia. ### alle osservazioni attoree, che lamentano una realizzazione del nuovo tracciato senza alcuna preparazione del fondo e, comunque, tale da risultare strutturalmente inadeguato e privo di consistenza, delle stesse non vi è riscontro documentale alcuno né nella relazione tecnica e né nelle successive osservazioni del proprio CT di parte, ### G. (...). Mentre il ### S. (...) riferisce sul punto il materiale impiegato (ghiaia, griglie in plastica e pietrisco), senza peraltro evidenziare problemi particolari sull'esercizio del passaggio pedonale e carraio lungo il realizzato percorso. Peraltro, le stesse previsioni di un certo deterioramento nel breve termine, contenute a pag. 6 della relazione di CT di parte attrice, risultano generiche e senza riscontro tecnico, ovvero si tratta di mere valutazioni non puntuali. Infine, quanto alla porzione di servitù di passaggio insistente sul mappale (...) (proprietà ### - ###, secondo le lagnanze di parte attrice gli eseguiti lavori su detto mappale hanno generato una variazione altimetrica, ovvero una sorta di depressione nella misura di circa cm. 60 lungo tutto il tracciato dal cancello 1 fino al cancello 2, con conseguenti criticità nel raccordo con il tracciato

che insiste sui mappali (...) - (...) della proprietà ### e che conduce fino all'unità immobiliare della proprietà dominante medesima.

Proprio la relazione di CTU riferisce che sul tratto della servitù di passaggio insistente sul detto mappale (...), per una lunghezza pari a m. 36, vi sia un dislivello tra i due cancelli di circa cm. 93 ed una pendenza di poco inferiore al 3% e tale da non impedire, né rendere tantomeno difficoltoso il normale transito carrabile sulla servitù (a pag. 7). Sia in atti di parte attrice, così come nella relazione del CT di parte ### G. (...), nulla viene riportato in termini di misurazione altimetrica, salvo lamentare genericamente una percorrenza non agevole del tracciato ed una accentuata pendenza del percorso, soprattutto in fase di raccordo con il tracciato insistente sulla proprietà del fondo dominante.

Peraltro, la produzione fotografica contenuta in atti e in particolar modo quella contenuta nella relazione del CT di parte, ### G. (...), risultano riferibili a situazioni di fatto relative al vecchio tracciato della servitù o alla fase dei lavori in corso, per cui non possibile procedere ad un confronto altimetrico o anche ad una corretta valutazione dei dislivelli. E' lo stesso ### G.

(...) a riportare nel proprio elaborato peritale (a pag. 4) di aver provveduto ad indicare anche l'andamento del profilo del terreno, prima della sua rimodellazione, utilizzando la documentazione fotografica prima descritta (ovvero foto tratte da ### in grado di offrire un esame critico dei luoghi prima dei lavori di trasformazione operati dalla proprietà ### - come a pag. 2) e le fotografie scattate nel corso dei lavori dalla proprietà ### poi all'ulteriore osservazione di parte attorea, secondo cui il realizzato raccordo tra l'attuale tracciato e quello insistente sul mappale Gente (proprietà dominante) abbia prodotto un aumento della pendenza nel tratto del percorso, che ricade sulla proprietà dominante, in esito ad un piano altimetrico più basso del area, sulla quale pesa la servitù di passaggio, si reputa ragionevole aderire alle conclusioni contenute nell'elaborato peritale del ### ove non si fa menzione alcuna di eventuali interventi nelle misure altimetriche del piano servitù de quo. Anzi, proprio a pag. 15, il CTU, geom. S. (...) precisa che, seppure sia vero che la proprietà

(fondo immobiliare frontaliero a quello della proprietà ### abbia alzato, rispetto alla servitù..., il piano altimetrico del proprio cortile, questo non incide sull'altimetria della servitù. Allo stesso modo, analizzando - riferisce il CTU a pag. 16 della relazione finale - l'elaborato tecnico allegato al ### di costruire n. 11/2021, redatto dal ### G. (...), laddove è intervenuta la modifica maggiore all'altimetria del cortile ### non vi è sostanzialmente ricaduta sulla servitù di causa. ### consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. sent. 24(...)6/21) il semplice fatto di una innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato costitutivo di una limitazione della servitù se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l'esercizio della servitù è informato al principio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l'onere del fondo servente, oltre quanto necessario ai fini di quel beneficio.

All'esito dell'esame degli elaborati peritali e della documentazione prodotta in atti, non risulta che i lavori di parte convenuta abbiano prodotto per le esposte ragioni una variazione altimetrica idonea a creare una pendenza del tracciato in grado di diminuire o rendere più incomodo il relativo esercizio, ovvero le contestate innovazioni apportate al fondo servente, non costituendo un danno effettivo per il fondo dominante, non possono essere considerate costitutive di una limitazione della riconosciuta servitù di passaggio pedonale e carraio in danno di parte attrice.

Pertanto, le istanze attoree vanno tutte respinte.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione, depositato in data ###, dal ### - parte attrice - con il quale venivano convenuti in giudizio i ### e ### - parti convenute -, contrariis reiectis, così provvede: DICHIARA Non sussistere di fatti idonei a diminuire o rendere più incomoda la costituita servitù di passaggio pedonale e carrabile in forza dell'atto costitutivo con rogito del ### rep. nr. 16267 e racc. Nr. 5720 RIGETTA Le istanze attoree tutte. ed infine, ### ricorrendo le condizioni di cui all'art. 91.c.p.c., la condanna di parte attrice

soccombente all'integrale refusione delle spese di lite, che vengono liquidate in €. 10.860/00 (diecimilaottocentosessanta/00), oltre rimborso forfettario (15%), iva e cpa.

Stante la concorde istanza di CTU avanzata in atti dalle parti tutte, le relative competenze rimangono compensate tra le stesse.